Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 agosto 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . . Pag. 5042

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1653.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale «Gorno Ruffoni», con sede in Pontevico . . . . Pag. 5043

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. 486.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in San Secondo Parmense . . . . . . Pag. 5043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 487.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag 5043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969, n. 488.
Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato . . . . Pag. 5045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 5046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 490.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 5047

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nel comune di Tortoreto . . . . . . Pag. 5049

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.
Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata «Idropulmina tetraciclina», limitatamente alla confezione da otto capsule a nome della ditta Richardson-Merrell S.p.a., con sede in Napoli, (Decreto di revoca n. 4184/R) . . . . Pag. 5051

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Paderno d'Adda . . . Pag. 5051

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova . . . . Pag. 5052

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Declassificazione tra le comunali di cinque strade in provincia di Roma . . . . Pag. 5053

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.
Aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato n. 3 al regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate . . . . . . Pag. 5053

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.
Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Messina . . . . Pag. 5054

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5055

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « Maria Salus Infirmorum » di Merano ad istituire il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive . . . . Pag. 5055

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile denominato « ex casotto telemetrico, S. Antonio di Pelestrina », in comune di Venezia . . . . Pag. 5055

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 5055

Media dei cambi . . . . Pag. 5055

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di elettrochimica presso la facoltà di ingegneria della Università di Bari . . . . Pag. 5042

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi . . . . Pag. 5055

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa lavoratori liberi - edilizia - strade - ponti - acquedotti », con sede in Ancona . . Pag. 5056

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca. Pag. 5056

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 5056

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario Pag. 5057

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva . . . . . Pag. 5057

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari. Pag. 5057

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio ai laureati in scienze agrarie . . . . Pag. 5058

Ministero dell'interno: Nomina ed assegnazione ai vari ruoli provinciali dei candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova . . . . Pag. 5060

Ministero della difesa: Graduatoria dei candidati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale . . . . Pag. 5061

Ministero dei lavori pubblici: Nomina dei membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto dell'amministrazione dei lavori pubblici . . . . Pag. 5062

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale. Pag. 5062

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a otto posti di coadiutore di 3ª classe . . . . . Pag. 5062

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di consigliere . . . . Pag. 5062

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe Pag. 5062

Ministero della pubblica istruzione:

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma. Pag. 5063

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma . . . . Pag. 5063

Ufficio medico provinciale di Avellino: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino . . . . Pag. 5063

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Emilia . . . Pag. 5063

Ufficio medico provinciale di Agrigento: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento . . . . Pag. 5064

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministero dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

BATTAGLIONE « S. MARCO », 10 novembre-1° dicembre 1966, province di Venezia e Rovigo.

SODERI Franco, sottocapo incursore della M.M., il 4-11 novembre 1966 in Firenze.

GIANNOZZI Mauro, sergente incursore della M.M., il 4-11 novembre 1966 in Firenze.

UBALDELLI Fernando, capitano di fregata s.p.e. della M.M., il 4-24 novembre 1966 in Firenze.

FRANCARDI Giulio, sottotenente di vascello della M.M., il 6-10 novembre 1966 in Firenze.

GHITTONI Luca, capitano medico della M.M., il 6-11 novembre 1966 in Firenze.

TARANTINI Alberto, capitano di corvetta della M.M., il 6-16 novembre 1966 in Firenze.

ABBONDI Giancarlo, capitano genio navale (R.S.) della M.M., il 6-16 novembre 1966 in Firenze.

INSERRA Raffaele, capitano di fregata della M.M., il 7-11 novembre 1966 in Firenze.

STRAMENGA Alessandro, sottocapo El/E. della M.M., il 7-26 novembre 1966 in Firenze.

BUSIA Giuseppe, sergente El/E. della M.M., il 7-26 novembre 1966 in Firenze.

MICONI Erni, sottotenente genio navale della M.M., il 7 novembre-7 dicembre 1966 in Firenze.

FIASCHI Franco, capitano di fregata della M.M., il 7 novembre-9 dicembre 1966 in Firenze.

NICOLINI Guido, capitano di fregata della M.M., l'8-25 novembre 1966 in Firenze.

ALTOBELLI Vincenzo, tenente C.E.M.M. della M.M., l'8-25 novembre 1966 in Firenze.

LA ROSA Sergio, vigile del fuoco, il 21 gennaio 1968 in Civitavecchia (Roma).

(7405)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1653**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Gorno Ruffoni », con sede in Pontevico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Gorno Ruffoni » di Pontevico, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Gorno Ruffoni », con sede in Pontevico (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

— un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

— tre membri eletti dal consiglio comunale di Pontevico;

— due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 febbraio 1913.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. **486**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in San Secondo Parmense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di San Secondo Parmense è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in San Secondo Parmense (Parma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

— un membro eletto dal consiglio provinciale di Parma;

— tre membri eletti dal consiglio comunale di San Secondo Parmense;

— due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1950, registro n. 6 Interno, foglio n. 123.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **487**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Didattica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Archeologia medioevale;
Storia bizantina;
Filologia dantesca;
Filologia semitica;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di « Ebraico e lingue semitiche comparate » muta denominazione in quella di « Ebraico ed aramaico ».

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di:

Logica;
Didattica.

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;
Psicopedagogia.

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.

Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 119. — E' istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.

Art. 120. — La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) indirizzo psico-pedagogico;
b) indirizzo socio-pedagogico;
c) indirizzo industriale e del lavoro.

Art. 121. — Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati.

Art. 122. — Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente.

Art. 123. — La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni.

Art. 124. — Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120.

Art. 125. — Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi — eletti di anno in anno dagli allievi della scuola — in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.

Art. 126. — La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio.

Art. 127. — Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Art. 128. — Gli insegnamenti comuni sono:

1) Metodologia della ricerca;
2) Pedagogia contemporanea;
3) Tecnologia dell'educazione;
4) Psicologia generale e differenziale;
5) Sociologia generale;
6) Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;
7) Statistica.

Art. 129. — Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono:

1) Psico-pedagogia;
2) Didattica generale e differenziale;
3) Psicologia dell'età evolutiva;
4) Psicologia clinica;
5) Fisiopatologia dell'età evolutiva;
6) Fondamenti di biologia umana e di auxologia.

Art. 130. — Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono:

1) Socio-pedagogia;
2) Metodologia dell'azione sociale:
3) Antropologia culturale;
4) Elementi di economia politica dell'educazione;
5) Sociologia degli insediamenti umani;
6) Elementi di diritto familiare e minorile.

Art. 131. — Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo industriale e del lavoro sono:

1) Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;
2) Elementi di organizzazione industriale;
3) Orientamento professionale;
4) Psicologia sociale;
5) Psicologia del lavoro e ergonomia;
6) Elementi di medicina del lavoro.

Art. 132. — Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo.

Art. 133. — Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario. La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.

Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica cosmica

Art. 288. — Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 289. — La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche.

Art. 290. — Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali:

Fisica della radiazione cosmica (1° anno);
Astrofisica delle alte energie (2° anno);
Fisica solare (2° anno);
Fisica dello spazio (1° anno);
Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);
Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).

Insegnamenti complementari:

Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);
Particelle elementari (1° anno);
Complementi di astrofisica (2° anno);
Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite e da permanenza in laboratori specializzati.

Art. 291. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola.

Art. 292. — Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

Art. 293. — Il diploma è rilasciato agli iscritti in base:

a) alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;

b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;

c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.

Art. 294. — Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 295. — Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola.

Art. 296. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969, n. 488.

Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nel trattamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, è compreso l'alloggio di servizio, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 2.

Del contingente, da determinarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, fa parte anche un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Detto funzionario coadiuva il commissario dello Stato e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al commissario dello Stato le informazioni ed i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco delle facoltà e delle scuole che costituiscono l'Università di Roma è aggiunto il seguente comma: « L'Università degli studi di Roma comprende, altresì, un centro di calcolo interfacoltà ».

Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacoltà.

TITOLO XV

Centro di calcolo interfacoltà

Art. 170 — Il centro di calcolo interfacoltà ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Roma, nonchè di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone.

Art. 171. — Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati.

Art. 172. — Sono organi direttivi del centro:

a) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti delle facoltà che intendono avvalersi del centro, nominati dalle facoltà stesse in numero di uno per ciascuna di esse;

b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo.

Art. 173. — Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico.

Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso.

Art. 174 — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico.

Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **490**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 105, 106, 117, 118, 119, 120, 121, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, otorinolaringoiatria, odontoiatria e protesi dentaria, cardiologia, oncologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 105. — L'ammissione al corso è per esami e per titoli. La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo complessivo di iscritti è stabilito in 36 specializzandi. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al 2° corso può essere consentita a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (trienn.);
Patologia pediatrica (bienn.);
Puericultura (bienn.);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (bienn.);
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica;

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Art. 106. — Il direttore della scuola può disporre inoltre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 117. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è limitato a 20, complessivamente per i tre anni.

E' obbligatoria la presenza nell'istituto per tutta la durata della specializzazione.

Gli esami di profitto vengono dati ogni anno sul programma svolto nell'anno stesso.

L'esame di diploma consiste nella discussione da parte del candidato di una dissertazione scritta e nell'esecuzione della prova pratica sul malato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica cervico-facciale (3° anno);

Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;

Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Chirurgia plastica;

Tracheo-broncoscopia

Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 118. — Titolo di iscrizione: laurea in medicina e chirurgia.

Ammissione: il numero massimo complessivo degli iscritti è fissato in 30 specializzandi.

Durata: tre anni.

Frequenza: obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Vacanze: conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 119. — Materie di insegnamento:

1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Parodontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;
15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 120. — Materie di insegnamento nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (bienn.).

Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa;
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (bienn.);
3) Parodontologia (1° anno) (bienn.);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (bienn.).

Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) Parodontologia (2° anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 121. — Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvata dal direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 135. — Durata della scuola: La durata della scuola è di tre anni.

Art. 136. — Piano di studi: Comprende i seguenti insegnamenti ripartiti nei singoli anni:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;

Fisiopatologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);

Patologia cardio-vascolare (1° corso);

Semeiologia fisica (1° corso);

Semeiologia strumentale (1° corso).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);

Patologia cardio-vascolare (2° corso);

Semeiologia fisica (2° corso);

Semeiologia strumentale (2° corso);

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);

Radiologia;

Farmacologia;

Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);

Clinica e terapia (2° corso);

Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;

Problemi assicurativi e sociali (facoltativo).

Art. 137. — Ammissione alla scuola: Alla scuola sono ammessi trenta laureati in medicina e chirurgia, per i tre anni di corso.

La direzione della scuola si riserva di procedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami.

Internato: L'internato è obbligatorio.

Art. 138. — Esami di profitto: L'iscritto al corso alla fine di ogni anno deve sostenere un esame di profitto complessivo il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 139. — Esami di diploma: Al termine del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento cardiologico il cui argomento è stato concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola. La dissertazione deve essere depositata presso la segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 140. — La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio di tumori, alla diagnosi precoce, al loro rilievo ed alla loro prevenzione.

La scuola è diretta dal titolare della cattedra di anatomia ed istologia patologica o di patologia generale.

Art. 141. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia (con preferenza per gli specializzati in altre materie biologiche e cliniche) in numero limitato per ogni corso.

Il numero complessivo di specializzandi, in ogni caso, non può superare i 60.

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati, o ad esami.

La frequenza al corso ed alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo d'internato semestrale nei vari Istituti designati dal direttore della scuola.

Art. 142. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli Corsi:

1° *Anno*:

Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:

Diagnostica citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Nozioni di clinica medica dei tumori;
Nozioni di clinica ginecologica dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori.

Art. 143. — Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico.

La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia.

Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei vari istituti.

Art. 144. — Alla fine di ogni corso, per essere ammessi al corso successivo, gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un colloquio o un esame delle materie svolte.

Alla fine del terzo anno, gli iscritti, che avranno ottenuta la firma di frequenza, saranno ammessi alla prova finale, consistente in un esame teorico-pratico che, superato, darà diritto al candidato a discutere una dissertazione scritta su un argomento di oncologia generale o speciale.

L'esame (od il colloquio), la prova pratica e teorica e la discussione della tesi di perfezionamento o di specializzazione, saranno sostenuti davanti ad una commissione costituita dal direttore della scuola, da tre titolari delle materie d'insegnamento del corso e da un libero docente di anatomia ed istologia patologica, o di patologia generale, quale segretario.

Agli iscritti alla scuola, che avranno superato le prove prescritte sarà rilasciato un diploma di specialista in oncologia, da esibirsi a tutti gli effetti legali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera nel comune di Tortoreto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 18 aprile e del 20 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel comune di Tortoreto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tortoreto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici, e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e verso le alture; da queste ultime, e dai loro molti versanti, verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia; determinando tutto ciò una reciproca rete di relazione visive, mutuamente interdipendenti, e tali da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica naturale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Tortoreto (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa: fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+ 2 —) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale n. 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse di proseguimento nella medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Massaria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+ 111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a valle di Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+ 224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+ 176); indi da tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+ 112) del Colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+ 112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione con la curva di livello a quota (+ 5), indi lungo tale curva fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale che discende dalla località Casa delle Suore; da qui, lungo la direzione della medesima strada fino ad intersecare il limite della proprietà delle ferrovie dello Stato a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino all'intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico. Dal vincolo predetto s'intende escluso il tratto di litorale della estensione frontale di ml. 300 situato immediatamente a sud di Villa « Giulia » del quale un terzo ricade nel territorio comunale di Alba Adriatica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Tortoreto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Verbale n. 3

Oggi 18 aprile 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Tortoreto;

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Tortoreto, ad eccezione dell'architetto Giandomenico Spinozzi, il quale dichiara di astenersi.

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

COMUNE DI TORTORETO

Le zone comprese fra il Mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+2) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse del proseguimento della medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Masseria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a valle di Tortoreto Alto, indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+176); indi tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+112) del colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale alla strada statale (16) sino all'intersezione della medesima al km. 404,850 circa; indi dal km. 404,800 circa della statale (16) lungo l'asse della strada vicinale perpendicolare alla statale medesima in prossimità di Villa Guarino sino all'intersezione con il limite della proprietà delle Ferrovie dello Stato

a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino all'intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata da tutti i componenti la commissione, ad eccezione dell'architetto Giandomenico Spinozzi, astenutosi.

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 20 giugno 1967 - Verbale aggiuntivo n. 6-bis a parziale modifica del verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967

Oggi 20 giugno 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Esauritasi la discussione relativa all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Pineto, come da verbale n. 6 di eguale data, il presidente informa la commissione che il comune di Tortoreto, con lettera n. 2577 di protocollo in data 15 giugno 1967, diretta alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo e Molise, ha rilevato che la zona a cavallo con la strada statale 16 nei pressi della Villa Guarino in comune di Tortoreto è stata compresa nella descrizione del vincolo paesistico apposto alla fascia costiera di detto comune di cui al precedente verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967, mentre invece in tale seduta la zona stessa è stata esclusa dalla commissione dal vincolo paesistico in quanto già completamente occupata da opifici industriali funzionanti o in corso di realizzazione.

Il presidente dà atto della fondatezza del rilievo mosso dal comune di Tortoreto e conseguentemente propone alla commissione di provvedere alla modifica del verbale n. 3 della seduta del 18 aprile 1967, nel senso di sostituire alla descrizione del vincolo paesistico del comune di Tortoreto contenuta nel verbale stesso, la seguente nuova descrizione che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti del predetto verbale.

COMUNE DI TORTORETO

Le zone comprese fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione fra il confine del comune di Tortoreto con il comune di Alba Adriatica, indi il confine stesso dal punto a quota (+2—) fra Villa Giulia e Villa Amelia, lungo l'asse della strada comunale che, oltrepassata la ferrovia, interseca l'asse della strada statale n. 16, al km. 402; indi da detto punto lungo l'asse del proseguimento della medesima strada comunale fino all'intersezione con l'asse della strada che dalla località Massaria Guarino sale a Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della strada stessa fino a raggiungere la località Villa Priori, indi verso la località Vascello fino a quota (+111); indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione dell'asse della circonvallazione a Valle di Tortoreto Alto; indi lungo l'asse della circonvallazione stessa fino alla quota (+224); indi da tale quota lungo l'asse della strada S. Giovanni sino all'intersezione con l'asse stradale di via dei Bastioni; indi lungo l'asse della strada medesima sino a quota (+176); indi da tale quota lungo l'asse di via Pretore sino all'intersezione col primo bivio della stradina vicinale per casa De Ascentiis; indi da tale bivio lungo l'asse della strada vicinale per casa Rosati sino all'intersezione della quota (+112) del Colle S. Pietro; indi lungo la quota di livello a quota (+112) sino all'intersezione con l'asse della strada S. Paolo, indi lungo l'asse di tale strada sino all'intersezione con il bivio in località Casa delle Suore; indi lungo l'asse della strada S. Paolo sino al bivio della località contrada Ozzi, indi lungo l'asse della strada vicinale sino all'intersezione con la curva di livello a quota (+5), indi lungo tale curva fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale che discende dalla località Casa delle Suore; da qui, lungo la direzione della medesima strada fino ad intersecare il limite della proprietà delle ferrovie dello Stato a monte della ferrovia medesima; indi lungo tale limite sino alla intersezione con il confine tra il comune di Tortoreto ed il comune di Giulianova; indi seguendo il confine stesso lungo il fiume Salinello sino a raggiungere la foce del medesimo sul mare Adriatico.

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina », limitatamente alla confezione da otto capsule a nome della ditta Richardson-Merrell S.p.a., con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 4184/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 febbraio 1964, 14 giugno 1968 e 17 febbraio 1969, con i quali venne registrata al n. 20.306 la specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina » nelle confezioni da 8, 16 e 20 capsule, nonchè al n. 20.306/*A* la categoria flacone da 20 ml. di sospensione per uso orale, a nome della ditta Richardson-Merrell S.p.a., con sede in Napoli, via Pietro Castellino n. 111;

Vista la dichiarazione in data 17 giugno 1969 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla confezione da 8 capsule;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale denominata « Idropulmina tetraciclina » limitatamente alla confezione da 8 capsule, registrata al n. 20.306 con decreto in data 14 giugno 1968.

Resta confermata la registrazione a nome della ditta medesima, della specialità medicinale predetta, nelle confezioni da 16 e 20 capsule, registrate al medesimo numero in data 10 febbraio 1964 e 14 giugno 1968 e della categoria flacone da 20 ml. di sospensione per uso orale, registrata al n. 20.306/*A*, con decreto in data 17 febbraio 1969.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Paderno d'Adda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Paderno d'Adda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste importante interesse pubblico per le bellezze panoramiche dei quadri naturali che si godono dalle strade, a volte riccamente alberate, e punti di vista accessibili al pubblico. Esso territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni che si accentuano bruscamente per scendere verso l'Adda con notevoli gruppi di alberi, punteggiato da parchi privati di notevole bellezza e consistenza arborea. Gli abitati delle frazioni e i gruppi sparsi di edifici costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; tali caratteri si ravvisano particolarmente importanti in corrispondenza delle vedute dal ponte di Paderno, con le magnifiche vedute sull'Adda verso nord e il territorio di Robbiate, con il corso del fiume, il canale scolmatore e la notevole struttura in ferro del ponte viario e ferroviario;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Paderno d'Adda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Paderno d'Adda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 22 maggio 1968 n. 6326 si è riunita oggi 10 (dieci) giugno millenovecentosessantotto, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

PADERNO D'ADDA - *Vincolo paesistico intero territorio comunale.*

Il presidente della commissione, presente il sindaco di Paderno d'Adda, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nn. 3 e 4 dell'art. 1, l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda, così delimitato:

L'intero territorio comunale riveste importante interesse pubblico per le bellezze panoramiche dei quadri naturali che si godono dalle strade, a volte riccamente alberate, e punti di vista accessibili al pubblico. Esso territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni che si accentuano bruscamente per scendere verso l'Adda con notevoli gruppi di alberi, punteggiato da parchi privati di notevole bellezza e consistenza arborea. Gli abitati delle frazioni e i gruppi sparsi di edifici costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano: tali caratteri si ravvisano particolarmente importanti in corrispondenza delle vedute dal ponte di Paderno, con le magnifiche vedute sull'Adda verso nord e il territorio di Robbiate, con il corso del fiume, il canale scolmatore e la notevole struttura in ferro del ponte viario e ferroviario.

Il sindaco di Paderno d'Adda dichiara che si asterrà dalla votazione, non avendo ancora potuto sentire il parere del consiglio comunale in merito al vincolo.

La commissione,

con sei voti favorevoli e con l'astensione del sindaco, vota la proposta di vincolo dell'intero territorio del comune di Paderno d'Adda, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi della legge 29 giugno 1939, art. 1, nn. 3 e 4.

(7243)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 168/10170 del 18 maggio 1965, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale « Apparizione-Uscio-Calcinara », con inizio nei pressi di Apparizione, in proseguimento della esistente strada comunale, che da Borgoratti sale sulle pendici del monte Fasce e, dopo un percorso di km. 13+340, termina in località Calcinara, innestandosi sulla provinciale n. 19 Lumarzo-Colle Caprile;

Visto il voto n. 565 dell'8 aprile 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione della suddetta strada, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *a*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Apparizione-Uscio-Calcinara » con uno sviluppo di km. 13+340 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Declassificazione tra le comunali di cinque strade in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 682 del 29 luglio 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Roma ha deliberato di declassificare da provinciali a comunali i seguenti tronchi stradali, aventi caratteristiche di strade comunali:

1) Trionfale, da via Vincenzo Chiarugi all'incrocio strada statale Cassia, per una lunghezza di km. 5+100;

2) Nomentana, dal quartiere Monte Sacro al grande raccordo anulare, per una lunghezza di km. 4+500;

3) Prenestina-Poli, da via Acqua Bullicante al grande raccordo anulare, per una lunghezza di km. 6+500;

4) Portuense, dal quartiere Corviale alla borgata Ponte Galeria-incrocio via Angelo Vescovali, per una lunghezza di km. 8+800;

5) Traversa, dalla strada statale Flaminia (km. 11+900) alla strada statale Salaria (km. 11+500), per una lunghezza di km. 1+400;

Visto il voto n. 1019 del 23 luglio 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole, previo consenso del comune di Roma;

Ritenuto che in merito alle declassificazioni il parere dei comuni non è richiesto da alcuna delle norme in vigore;

Ritenuto, pertanto, che le strade in parola possono essere declassificate da provinciali a comunali ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse sono declassificati da provinciali a comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Roma, con uno sviluppo complessivo di km. 26+400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato n. 3 al regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 396, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, citato nelle premesse, è approvato l'unito elenco di principi attivi, costituente l'aggiornamento dell'allegato III al regolamento stesso.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Nome comune o iso	Nomenclatura chimica più comune
	CLASSE I
1) Bayer 5089 (T)	dimetilmetilcarbamil metilfosfotioato
2) Ciantoato	α-cianoisopropilammide dell'acido 0,0-dietil-tiofosforilacetico
3) Dinoctyl	4-tert.ottil-2,6-dinitrofenilcrotonato
4) Disyston « S »	0,0-dietil-S-2(etilsulfinil)etilditiofosfato
5) Mesurol (T)	dimetilmercaptofenil metilcarbammato
6) Mnfa	N-metil-N-(1-naftil)-monofluoroacetammide
7) Sapecron (chlorfenvinphos)	2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)vinildietilfosfato
8) Sulfotepp	0,0,0,0-tetraetilditiopirofosfato
9) Supracide (GS 13005)	ditiofosfato di 0,0-dimetil-S-(5-metossi-1,3,4-tiadiazol-2-(3 H)-onil-(3)-metile)
10) Temik (G 10)	2-metil-2-(metiltio)-propionaldeide-0-metilcarbamoilossima
11) Tranid (UC 20047 A)	exo-3-cloro-endo-6-ciano-2-norbanone 0-metil-carbamoilossima
	CLASSE II
1) Binapacryl (Endosan)	Estere dimetilacrilico del 4,6-dinitro-2-sec.butilfenolo
2) C 8514 (Clorfenamidina)	N-(2-metil-4-clorofenil)-N',N'-dimetilformamidina
3) Fungilon (Sostanza attiva B 169)	ferricianuro di 1-metil-2-fenil-3-dodecilbenzimidazolo
4) Morfamquat (PP 754)	dicloruro di 1,1'-bis(3,5-dimetilmorfolinocarbonilmetil)-4,4'-dipiridile
5) PP 781	4-(2-clorofenilidrazone)-3-metil-5-isossazolone

Inoltre i seguenti principi attivi appartenenti alla classe I nella concentrazione massima del 30 % se in polvere e del 20 % se liquidi:

Bayer 5089
Mesurol

Nome comune o iso	Nomenclatura chimica più comune
	CLASSE III
1) Abate	0,0,0',0'- tetrametil-0,0'- tiodi-p.fenilentiofosfato
2) Azotoato	0,0-dimetil-(4-clorofenil-azofenil). fosforotioato
3) Bayer 5653 (T) (Bayer 74283)	N-benzotiazolil-N,N-dimetilurea
4) Bcpe	1,1-bis-4-clorofenil-etanolo
5) Benazolin (T)	acido 4-cloro-2-ossibenzotiazolin-3-il-acetico
6) Carbatione (T)	2-metilmercapto-6-metilpirimidil-4-dimetilcarbammato
7) Copas (T)	4-clorofenil-2,4,5-triclorofenil-azosolfuro
8) Diclone (phygon)	2,3-dicloro-1,4-naftochinone
9) Dicloran (T)	2,6-dicloro-4-nitroanilina
10) GS 14260 (T)	2-metiltio-4-etilammino-6-(tert.butilammino) sim.triazina
11) Mancozeb	etilen-bis-ditiocarbammato di Zn e Mn (sale complesso)
12) Morestan (T)	metilchinossalina ditiocarbonato
13) Mpp (T)	acido α- (2-metilfenossi)propionico
14) Propargil (Omite, D-014) (T)	2-(p-tert.butilfenossi) cicloesil-2-propinilsolfito
15) Rame Idrossido	idrossido di rame
16) Edta (sali ferrici) (T)	sale di ferro bisodico dell'acido etilendiammino tetrascetico
17) Ramrod (CP 31393)	2-cloro-N-isopropil acetanilide
18) Rodandinitrobenzolo (T) (Nirit)	rodandinitrobenzolo
19) Sirmate (T) (Rowmate)	miscela del 75 % di 3,4-diclorobenzinilmetilcarbammato col 25 % del suo isomero 2,3-
20) Trifluralin (T) (Treflan)	α,α,α, - trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina
21) Zireb (Micene)	Sale complesso di Zn e di acidi ditiocarbammici

Sono inoltre inclusi nella classe III:

A) I seguenti principi, appartenenti alla classe I, nella concentrazione del 6 % se in polvere e del 5 % se liquidi:

Bayer 5089
Mesurol

B) I seguenti principi attivi, appartenenti alla classe II:

1) nella concentrazione massima del 12,5 % sia in polvere che liquidi:

—

2) nella concentrazione massima del 25 % sia in polvere che liquidi:

Binapacryl
PP 781

3) nella concentrazione massima del 50 % sia in polvere che liquidi:

C 8514
Fungilon
Morfamquat

Sono inoltre trasferiti al punto 3) lettera *B*) della classe III i prodotti B 77 e RM 60 già inclusi nella stessa classe alla lettera *B*) punto 2) con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1968.

Nome comune o iso	Nomenclatura chimica più comune
	CLASSE IV
1) Bromofos	0,0-dimetil-0-2,5-dicloro-4-clorofeniltiofosfato
2) Cloropropilato	Estere isopropilico dell'acido 4,4'-diclorobenzilico
3) Fenmedifam	3-metossicarbonilammino fenil-N-(3'-metilfenil)carbammato
4) Propazin	2-cloro-4,6-bis-isopropilammino-sim.triazina
5) Sandovit liquido	poliglicloletere aromatico
6) Triton X 114	polietilen glicolfenilisoottiletere (ottilfenossipolietossietanolo)

Inoltre i seguenti principi attivi, appartenenti alla classe III nella concentrazione massima del 25 % se in polvere e del 20 % se liquidi:

Bayer 5653	Mpp
Benazolin	Propargil
Carbatione	Rodandinitrobenzolo
Cpas	Sirmate
Dicloran	Trifluralin
GS 14260	Edta sali ferrici
Morestan	

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che l'ente per la riforma agraria in Sicilia ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « San Marco d'Alunzio - Montagna », dell'estesa di km. 4+044;

Vista la delibera n. 21 in data 14 maggio 1965, con la quale il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Visto il voto n. 1653/88 in data 14 gennaio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma *a*), della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica: « San Marco d'Alunzio - Montagna », dell'estesa di chilometri 4+044 ed inclusa nell'elenco del comune di San Marco d'Alunzio (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George Borrowman, console degli U.S.A. a Milano.

(7335)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « Maria Salus Infirmorum » di Merano ad istituire il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.14/3/2730, in data 18 luglio 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto per infermiere professionali « Maria Salus Infirmorum » di Merano è autorizzata ad istituire, presso la dipendente sezione della scuola convitto professionale per infermiere di lingua tedesca, annessa all'ospedale civile di Bressanone, il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive.

(7328)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile denominato « ex casotto telemetrico, S. Antonio di Pelestrina », in comune di Venezia.

Con decreto 18 gennaio 1966 del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto con i mappali 9 e 4 del foglio n. 6 del catasto terreni del comune di Venezia, sezione Pelestrina, e col mappale *B* del foglio n. 6 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Venezia, zona censuaria di Venezia, della superficie complessiva di mq. 4640.

(7334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 Mod. 243 D.P. — Data: 15 aprile 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Bologna. — *Titoli del debito pubblico*: al portatore 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1969

(7155)

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Cambi medi dell'11 agosto 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,325
1 Franco svizzero	146,177
1 Corona danese	83,605
1 Corona norvegese	88,165
1 Corona svedese	121,825
1 Fiorino olandese	173,895
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	113,775
1 Lira sterlina	1501,75
1 Marco germanico	158,04
1 Scellino austriaco	24,377
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,023

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettrochimica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di elettrochimica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7508)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 24 Finanze, foglio n. 376, è dichiarata in parte l'inammissibilità del gravame e in parte la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso straordinario proposto dal signor Francesco Tamiro per l'annullamento parziale del provvedimento n. 40256 in data 1° febbraio 1964, concernente collocamento a riposo.

(7329)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 24 Finanze, foglio n. 377, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Giovanni Sayeva per l'annullamento del provvedimento 3 aprile 1965, concernente diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua infermità.

(7330)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 24 Finanze, foglio n. 379, è respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Nicola Cappeo per l'annullamento dei provvedimenti concernenti il suo collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute per il periodo dal 25 marzo 1967 al 30 agosto 1967.

(7331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa lavoratori liberi - edilizia - strade - ponti - acquedotti », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1969, la società « Cooperativa lavoratori liberi - edilizia - strade - ponti - acquedotti », con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 9 aprile 1951, repertorio 6454, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Giannotti.

(7263)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936 n. 3026/R/Gab. con cui al sig. Gruenfelder Giovanni fu Bernardo, nato a Luson il 10 dicembre 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campoverdi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 novembre 1967 dalla signorina Campoverdi Ilda, nata a Luson il 20 novembre 1929, figlia del predetto, in atto residente a Luson, Maso Koch;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936, n. 3026/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Campoverdi Ilda, nata a Luson il 20 novembre 1929 ed ivi residente, Maso Koch, viene ripristinato nella forma tedesca di Gruenfelder.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6° comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(7055)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936, n. 3026/R/Gab., con cui al sig. Gruenfelder Giovanni fu Bernardo, nato a Luson il 10 dicembre 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campoverdi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 novembre 1967 dal sig. Campoverdi Giovanni, nato a Luson il 28 febbraio 1933, figlio del predetto, in atto ivi residente, frazione Pezzè n. 10;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1936, n. 3026/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campoverdi Giovanni, nato a Luson il 28 febbraio 1933 ed ivi residente, frazione Pezzè n. 10, viene ripristinato nella forma tedesca di Gruenfelder.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(7056)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 20 marzo 1969 dal signor Renato Primosich, nato a Villa Decani (Pola) il 16 settembre 1926, residente a Trieste, in via del Marcese, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Primossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Renato Primosich è ridotto nella forma italiana di Primossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Skrlj Giuseppina, nata a Villa Decani il 28 ottobre 1926, moglie;

Primosich Franco, nato a Trieste il 14 settembre 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 luglio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(7076)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1969, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 3 marzo 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Tempesta dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Irbicella dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Panizzi dott. Guido, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Speziale dott. Ermando, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Eserciterà le funzioni di segretario il referendario della Corte dei conti Ristuccia dott. Mario.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1969
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 166

(7442)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto, per il solo svolgimento della prova pratica obbligatoria di dattilografia;

Vista la nota n. 10596, in data 19 giugno 1969, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale è stato designato il professore abilitato all'insegnamento della dattilografia;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 23 ottobre 1967, è integrata, per il solo svolgimento della prova pratica obbligatoria di dattilografia, dal sottoindicato membro aggiunto:

Cannata prof.ssa Adriana, nata Agnusdei, per la dattilografia.

Spetta al sopraindicato membro aggiunto della commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1969
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 30

(7443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole da fruire presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i periti agrari che abbiano conseguito il diploma nel triennio precedente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di perito agrario;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica;
5) godimento dei diritti politici;

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio III - Assistenza tecnica - entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

il titolo di studio con la specifica della data del conseguimento del diploma, del voto ottenuto e del punteggio riportato nelle singole materie di esame;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda agraria presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere o meno la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno, e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime 11 di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'azienda agraria presso la quale la borsa viene fruita vistato dal competente capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri di cui quattro scelti tra i funzionari del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a ispettore capo ed un preside di istituto tecnico-agrario di Roma.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma dev'essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, da cui risulti:

1) la data e il luogo di nascita;
2) la residenza;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) lo stato di famiglia;
7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di perito agrario in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'Istituto presso il quale ha conseguito il diploma di perito agrario indicante i punti riportati nelle singole materie;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e il certificato di cui alla lettera *d*) dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente dovranno dichiarare di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1969
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 348

PROVE DI ESAME

1. Agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni.
2. Aziende agrarie e problemi connessi alla commercializzazione dei principali prodotti agricoli.
3. La meccanizzazione in agricoltura.
4. La proprietà fondiaria ed i tipi d'impresa.
5. L'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(7271)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie per il perfezionamento della preparazione pro-

fessionale ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole da fruire presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dottori in scienze agrarie che abbiano conseguito la laurea nel triennio precedente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di laurea in scienze agrarie;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica;
5) godimento dei diritti politici;
6) aver adempiuto agli obblighi militari o esserne esente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio III - Assistenza tecnica - entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

il titolo di studio con la specifica della data del conseguimento della laurea, del voto ottenuto e del punteggio riportato nelle singole materie di esame;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno, e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime 11 di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L. 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'azienda agraria presso la quale la borsa viene fruita vistato dal competente capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri come appresso indicati: presidente: il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quattro membri di cui un direttore di istituto di facoltà di scienze agrarie e tre ispettori generali del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma dev'essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, da cui risulti:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) la residenza;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) lo stato di famiglia;
7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di laurea in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quelle di laurea;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia effetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e il certificato di cui alla lettera *d)* dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a)*, dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente dovranno dichiarare di non percepire

retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1969
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 349

PROVE DI ESAME

1. Agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni.
2. Aziende agrarie e problemi connessi alla commercializzazione dei principali prodotti agricoli.
3. La meccanizzazione in agricoltura.
4. La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa.
5. L'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(7272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai vari ruoli provinciali del candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1968 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1969 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Considerato che il candidato Pirone Arnaldo, classificato all'8° posto della graduatoria stessa, ha formalmente rinunciato alla nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 743; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento a decorrere dal 10 settembre 1969 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Di Napoli Anselmo: Roma;
2. La Barbiera Salvatore: Cosenza;
3. Bocchia Riccardo: Parma;
4. Tinterri Giuseppe: Alessandria;
5. Tarzia Giuseppe: Catanzaro;
6. Viscomi Vittore: Catanzaro;
7. Poloni Luigi: Macerata;
8. Nocito Antonino: Cuneo;
9. Tortora Luigi: Benevento;
10. Di Prisco Angelo: Benevento;
11. Leoni Pier Luigi: Viterbo;
12. Damiani Salvatore: Cosenza;
13. Zongoli Leonardo: Varese;
14. Delia Francesco: Genova;
15. Nardi Michele: Frosinone;
16. Soifo Franco: Como;
17. Giannecchini Francesco: Genova;
18. Salemi Vittorio: Imperia;
19. Madeddu Concetto: Bergamo;
20. Luconi Nazzareno: Pesaro;
21. Di Donato Carmine: Avellino;
22. Campanella Biagio: Imperia;
23. Gregori Dante: Arezzo;
24. Messina Salvatore: Cosenza;
25. Cucchiara Ignazio: Catanzaro;
26. Rini Luigi: Piacenza;
27. Polignano Donato: Padova;
28. Auriemma Vincenzo: Alessandria;
29. Alessi Giuseppe: Brescia;
30. Biserni G. Battista: Grosseto;
31. Galasso Francesco: Frosinone;
32. Mosca Salvatore: Cuneo;
33. Falciglia Carlo: Frosinone;
34. Russo Antonino: Milano;
35. Finocchio Alfredo: Potenza;
36. Lombardi Paolo: Massa Carrara;
37. Esposito Stanislao: Asti;
38. Ortu Ezio: Cagliari;
39. Agresta Ferdinando: Como;
40. Santoro Pasquale: Benevento;
41. Pirchio Eugenio: Viterbo;
42. Cerino Carmine: Savona;
43. Carugno Pietro: Campobasso;
44. Roselli Pasquale: Campobasso;
45. Murru Giorgio: Cagliari;
46. Piazza Giovanni: Savona;
47. Stanig Mauro: Gorizia;
48. Ranucci Ciro: Rieti;
49. Mammoliti Caterina: Imperia;
50. Nicastri Giovanni: Matera;
51. Di Lullo Pasquale: Caserta;
52. Carta Franco Giovanni: Cagliari;
53. Mastria Antonio: Arezzo;
54. Gaeta Girolamo: Cagliari;
55. Raso Pellegrino: Viterbo;
56. Tonzar Paolo: Udine;
57. Meloni Giacomo: Cagliari;
58. Mestichella Giorgio: Rieti;
59. Benedetti Graziano: Pesaro;
60. Romano Giuseppe: Salerno;
61. Stola Ferdinando: Piacenza;
62. Delucchi Marcello: Alessandria;
63. Ciancaglini Panfilo: Chieti;
64. D'Aiuto Elsa: Alessandria;
65. Giordano Cesare: Bergamo;
66. Capozucco Tommaso: Pavia;
67. De Luca Giuseppe: Campobasso;
68. Schiesaro Gianfranco: Rovigo;
69. Ferrari Marco: Torino;
70. Cerulli Mario: Viterbo;
71. Mocci Salvatore: Cagliari;
72. Porracchio Ignazio: Cagliari;
73. Tammaccaro Mario: Campobasso;
74. Romanello Francesco: Cosenza;
75. Tardino Vincenzo: Bergamo;
76. Bovo Mario: Udine;
77. Bukovec Stefano: Gorizia;
78. Di Iorio Paolo: L'Aquila;
79. Tornatora Giovanni: Avellino;
80. Modicamore Oreste: Pavia;
81. Origlio Giorgio: Pavia;
82. De Rose Franco Maria: Cosenza;
83. Merlo Ugo: Alessandria;
84. Capirossi Luca: Massa Carrara;
85. Raimondi Angelo Romano: Milano;
86. Cantone Giuseppe: Udine;
87. Piacenza Giuseppe: Campobasso;
88. Magnani Pier Giorgio: Pavia;
89. Scafuri Giovanni: Frosinone;
90. Morganti Vittorio Franco: Rieti;
91. Bellati Enzo: Pavia;
92. Pontillo Paolo: Milano;
93. Conti Giovanni: Brescia;
94. Trapuzzano Albino: Catanzaro;
95. Bruzzone Renato: Torino;
96. Gallo Vincenzo: Treviso;
97. Pezzella Luigi: Frosinone;
98. Fiorio Mario: Vicenza;
99. Rodighiero Luigi: Treviso;

100. De Simone Berardino: Campobasso;
101. Spataro Francesco: Frosinone;
102. D'Agostino Francesco: Reggio Calabria;
103. Bellomo Carmelo: Novara;
104. Postiglione Gianfranco: Brescia;
105. Magliuolo Bruno: Piacenza;
106. Caccia Perugini Arturo: Campobasso;
107. Rizzuto Manfredi: Catanzaro;
108. Vasta Gaetano: Brescia;
109. Gaudio Angelo: Benevento;
110. Spadea Giovanni: Novara;
111. Currò Letterio: Campobasso;
112. Ardi Ernesto: Frosinone;
113. Mazzara Felice: Vercelli;
114. Martellone Antonino: Treviso;
115. Marras Natale: Nuoro;
116. Vaccari Francesco: Novara;
117. Montino Francesco: Rieti;
118. Giambartolomei Giancarlo: Frosinone;
119. Ferrero Attilio: La Spezia;
120. Di Giorgio Salvatore: Rieti;
121. Ciccia Maria Teresa: Cagliari;
122. Lala Gaetano: Pavia;
123. La Mela Nicolò: Treviso;
124. Petrucci Michelangelo: Cagliari;
125. Atzori Silvestro: Cagliari;
126. Virani Giovanni: Torino;
127. Vallone Bruno: Bergamo;
128. Mura Raffaele: Cagliari;
129. Mori Mario: Frosinone;
130. Zoli Pietro: Pavia;
131. Di Franco Carmelo: Campobasso;
132. Pinna Maurizio: Cagliari;
133. Maione Giuseppe Francesco: Catanzaro;
134. Cerciello Luigi: Avellino;
135. Petruzzelli Giuseppe: Pavia;
136. Esposito Pietro: Campobasso;
137. Romano Nazzareno: L'Aquila;
138. Rossi Letizia: Trento;
139. Didonna Angelo: Campobasso;
140. Frasca Agnese: Novara;
141. Puglisi Carmela: Campobasso;
142. Silvestris Luciano: Como;
143. Barbetta Luigi: Frosinone;
144. Querques Orazio: Pavia;
145. Marconi Mario: Pavia;
146. Fiorino Adamo: Asti;
147. Moschella Agatino Santi: Pavia;
148. Di Claudio Alessandro: Rieti;
149. Procopio Giuseppe: Cuneo;
150. Vagli Giuseppe: Cuneo;
151. Antenucci Antonio: Campobasso;
152. Cedrone Antonio: Benevento;
153. Giusti Paolo: Alessandria;
154. Ingoglia Calogero: Bergamo;
155. Pagliaro Mario: L'Aquila;
156. Sparagna Francesco: Trento;
157. Benedetto Demetrio: Avellino;
158 Astesana Giovanni: Cuneo;
159. Salemi Gaetano: Bergamo;
160. Roveda Osmano: Cuneo;
161. De Angelis Paolo: L'Aquila;
162. Burgio Francesco: Udine;
163. Gulotta Eugenio: Alessandria;
164. Perfido Isabella: Campobasso;
165. Bona Corrado: Torino;
166. Ianni Antonino: Reggio Calabria;
167. Trizzino Pietro: Rieti;
168. Tofanetti Nicola: Belluno;
169. Pante Franco: Belluno;
170. Oddo Vincenzo: Bergamo;
171. Becciu Giovanni Lucio: Sassari;
172. Velonà Antonino: Reggio Calabria;
173. Cerasoli Nando: Pescara;
174. Schenone Angelo: Pavia;
175. Giallongo Giuseppe: Treviso;
176 Marino Alberto: Campobasso;
177. Mucaria Girolamo: Nuoro;
178. Tota Giuseppe: Rieti;
179. Di Tommaso Maddalena: L'Aquila;
180. Marrapodi Elio: Cosenza;
181. Gennaro Antonino: Cuneo;
182. Cialfrè Nicola: Teramo;
183. Rogata Antonio: L'Aquila;
184. Rumachella Giuseppe: Macerata;
185. Saccone Vincenzo: Alessandria;
186. Landi Oscar: Vercelli;
187. Pallabazzer Otto: Belluno;
188. Piccolo Vincenzo: Campobasso;
189 Uva Michele: Udine;
190. Cappella Gianfranco: L'Aquila;
191. Capozza Sabino Luigi: Trento;
192. Federico Giorgio: Cosenza;
193. Carà Vincenzo: Pesaro;
194. Spano Giovanni: Sassari;
195. Fantinel Sergio: Trento;
196. Parisi Vittorio: Campobasso;
197. Sergi Salvatore: Cagliari;
198. Ingrao Pietro: Vercelli;
199. Rossi Giorgio: Trento;
200. Salamone Francesco: Savona;
201. Riccobono Salvatore: Bergamo;
202. Ziccardi Vito: Alessandria;
203. Colella Valerio: Milano;
204. Bray Alberto: Aosta;
205. Gliozzo Giovanni: Como;
206. Acca Filippo Fortunato: Nuoro;
207. Montana Domenico: Rieti;
208. Cati Vittorio: Belluno;
209. Orlando Giuseppe: Aosta;
210. Cozzo Alfredo: Aosta;
211. Montana Gaetano: Aosta;
212. Pala Aldo: Nuoro;
213. Rega Gennaro: Campobasso;
214. Salvaggio Vincenzo: Campobasso;
215. Gibilaro Giuseppe: Torino;
216. Maio Pietro Leonardo: Udine;
217. Baldassarre Domenico: Vercelli;
218. Marras Francesco: Nuoro;
219. Ciammaglichella Gianfranco: Chieti;
220. De Nurra Antonello: Sassari;
221. Sciabica Antonino: Novara;
222. Soro Michele: Sassari;
223. Cerami Giuseppe: La Spezia;
224. Paolillo Alfonso: Campobasso;
225. Pellegrini Biagio: Aosta;
226. D'Amato Giuseppe: Padova;
227. Di Pietro Antonio: L'Aquila;
228. Lenzetti Paolo: Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7417)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 253);

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1968, con il quale è riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto (registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968, registro n. 20 Difesa, foglio n. 147);

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1969, registro n. 2 Difesa, foglio n. 380);

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Iozzelli Luciano . . . . punti 35,653
2. Zaltron Elio . . . . » 33,346
3. Padovan Antonio . . . . » 33,326
4. Spampinato Franco . . . . » 33,310
5. Vignoli Annibale . . . . » 33,286
6. Daniele Luciano . . . . » 32,980
7. Linguini Luigi . . . . » 32,873
8. Piccolo Antonio . . . . » 32,856
9. Purpura Pietro . . . . » 32,743
10. Bonollo G. Carlo . . . . » 32,530
11. Vitelli Paolo . . . . » 32,520
12. Cucco Vincenzo . . . . » 32,423
13. Masserdoni Luciano . . . . » 32,286
14. Smacchia Mario . . . . » 32,276
15. Giannelli Giuseppe . . . . » 32,226
16. Dal Pino Walter . . . . » 32,210
17. Guerrieri Biagio . . . . » 32,203
18. Martellotta Francesco . . . . » 32,103
19. Mascagni Valerio . . . . » 32,070
20. Cassin Benito . . . . » 32,066
21. Frescura Giuseppe . . . . » 32,063
22. Galluccio Raffaele . . . . » 32,033
23. Calbucci Giulio . . . . » 31,990
24. Manzon Angelo . . . . » 31,816
25. Cenci Fernando . . . . » 31,560
26. Rota Nodari Anania . . . . » 31,540
27. Bravo Giovanni . . . . » 31,430
28. Masi Vincenzo . . . . » 31,416
29. Nardelli Luigi . . . . » 31,103
30. Sbraga Vincenzo . . . . » 31,093
31. Bossa Gaetano . . . . » 30,983
32. Pinciroli Mario . . . . » 30,906
33. Maricchiolo Bruno . . . . » 30,283
34. Venturini Valfranco . . . . » 30,070
35. Berneschi Zeffiro . . . . » 29,776
36. Giannitelli Quirino . . . . » 29,550
37. Turrisi Francesco . . . . » 28,310
38. Agostini Mario . . . . » 28,030
39. Bardicchia Saverio . . . . » 27,390

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 355

(7247)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina dei membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto dell'amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale n. 3104 del 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1969 al registro n. 4, foglio n. 336, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1968, n. 34211;

Considerato che per lo svolgimento della prova pratica del concorso in parola occorre integrare la commissione suddetta con personale qualificato, mediante la nomina a membri aggiunti dell'assistente radiotecnico superiore e marconista superiore Masala Angelo, dell'assistente radiotecnico capo e marconista capo Porta Felice e del primo assistente radiotecnico e primo marconista Scanni Domenico, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'assistente radiotecnico superiore e marconista superiore Nasala Angelo, l'assistente radiotecnico capo e marconista capo Porta Felice e il primo assistente radiotecnico e primo marconista Scanni Domenico sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiuntivo e marconista aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1968 citato nelle premesse.

Roma, addì 23 maggio 1969

p. *Il Ministro*: Camanni

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 129

(7270)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale, categoria direttiva, ruolo servizio sociale, con destinazione ai centri ispettivi di zona, avranno luogo nei giorni 13 e 14 ottobre 1969, presso il Centro pedagogico ENAOLI in Roma, via Cassia n. 472, con inizio alle ore 8.

(7316)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a otto posti di coadiutore di 3ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a otto posti di coadiutore di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo collegi, con destinazione ai collegi maschili in gestione diretta, avranno luogo nei giorni 24 e 25 ottobre 1969, presso l'aula « C » del palazzo degli esami in Roma, via G. Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(7317)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di consigliere

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di consigliere, categoria direttiva, ruolo amministrativo, con destinazione agli uffici regionali e interregionali, esclusi quelli del Lazio, avranno luogo nei giorni 20 e 21 ottobre 1969, presso l'aula « C » del palazzo degli esami in Roma, via G. Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(7318)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo servizio sociale, con destinazione alle sedi provinciali della Sicilia e della Sardegna, avranno luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 1969, presso l'aula « C » del palazzo degli esami in Roma, via G. Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(7319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento per la scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Visto il bando di concorso per l'ammissione ad un posto nella scuola suddetta, emanato dal presidente del predetto istituto in data 10 febbraio 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Accame prof. Silvio, presidente dell'Istituto italiano per la storia antica;

Membri:

Vitucci prof. Giovanni, ordinario di storia romana presso l'Università di Roma;

Barbieri prof. Guido, ordinario di antichità greche e romane presso l'Università di Napoli.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'istituto.

Roma, addì 25 giugno 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7268)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942 n. 766;

Visto il regolamento per il comando di professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria presso la giunta centrale per gli studi storici in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953 n. 1269;

Visto il bando di concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo presso la suddetta giunta, emanato dal presidente della giunta medesima in data 27 gennaio 1969, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 18 marzo 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Ferrabino on. sen. prof. Aldo, presidente della giunta centrale per gli studi storici;

Membri:

Brezzi prof. Paolo;

Accame prof. Silvio.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico della giunta.

Roma, addì 24 giugno 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7269)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3136 del 25 giugno 1968 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le disposizioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Basile dott. Giuseppe, vice prefetto vicario della prefettura di Avellino;
Signorello dott. Giuseppe, medico provinciale di Potenza;
Berlingieri prof. dott. Domenico, libero docente in ostetricia dell'Università di Napoli;
Malzoni dott. Mario, specialista in ostetricia di Avellino;
Della Pia Olimpia, ostetrica condotta di Avella.

Segretario:

Lucadamo dott. Luciano, consigliere del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove di esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 12 luglio 1969

Il medico provinciale: BIANCO

(7197)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero in data 25 settembre 1968, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Castelnuovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Sant'Ilario d'Enza;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Emilia, dell'ordine dei medici;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sottocornola dott. Armando, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;
Monaci prof. Vittorio, docente di igiene della Università di Parma;
Migone prof. Luigi, docente di patologia medica della Università di Parma;
Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Valiania dott. Enrico, ufficiale sanitario di Reggio Emilia

Segretario:

Mastrocola dott. Claudio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Le prove di esame, da svolgersi presso l'istituto di igiene della Università di Parma, avranno luogo non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, addì 23 luglio 1969

Il medico provinciale: PODESTÀ

(7275)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4352 del 18 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Menfi e S. Angelo Muxaro;

Visto il proprio decreto n. 393 del 15 febbraio 1966, modificato con i decreti n. 327/8 del 25 gennaio 1968 e n. 10882/3 del 9 gennaio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Chiofalo Rosa Maria	punti	59,390 su 120
2. Mangione Rosa	»	58,122 »
3. Azzara Mariantonia	»	52,719 »
4. Rannisi Anna Maria	»	50,525 »
5. Colletti Maria Concetta	»	50,256 »
6. Areddia Domenica	»	50,153 »
7. Ciresi Emanuela	»	48,742 »
8. Ferrara Adelina	»	45,712 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 26 luglio 1969

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6753 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Menfi e S. Angelo Muxaro;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del comune a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Chiofalo Rosa Maria: Menfi: 2ª condotta;
2) Mangione Rosa: S. Angelo Muxaro: condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 26 luglio 1969

Il medico provinciale: ASARO

(7298)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.